1867

N° 213

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI, COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

FIRENZE, Lunedì 5 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 3828 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sarà pubblicata ed avrà vigore nelle provincie venete ed in quella di Mantova la legge del 3 agosto 1862 n° 753 sull'amministrazione delle opere pie.

Art. 2. Tutte le amministrazioni o direzioni di opere dovranno, entro sei mesi, eseguire le disposizioni degli articoli 8 e 9 della detta legge, e inviare al Ministero dell'interno un'esatta relazione sulla origine ed oggetto delle istituzioni, sul modo col quale si provvede al mantenimento ed amministrazione di esse, e sull'attuale loro condizione.

Art. 3. Cesseranno di esistere e saranno surrogate dalle Congregazioni di carità o da amministrazioni speciali a norma di quanto verrà stabilito con decreto Reale, previo parere della Deputazione provinciale e del Consiglio di Stato, quelle amministrazioni che in tutto o in parte siano affidate ad ecclesiastici per disposizione governativa, per regolamento, o per qualunque altro atto non procedente dai fondatori.

Art. 4. Là dove alcuni istituti di beneficenza furono riuniti sotto unica amministrazione, in virtù dell'ordinanza imperiale del 29 dicembre 1861, potrà la Deputazione provinciale, sentiti i Consigli comunali, o a loro istanza, proporre ed ottenere mediante deroga che gli istituti rimangano uniti anche per l'avvenire. Si potrà parimenti ordinare che gli istituti riuniti siano amministrati dalle nuove Congregazioni di carità.

Art. 5. Le attribuzioni dell'attuale Commissione generale di beneficenza costituita in Venezia coi fondi che fossero in suo potere passeranno alla Congregazione di Carità di Venezia.

Art. 6. La presente legge andrà in vigore il 1° di gennaio 1868.

A cominciare da quel giorno cesseranno le disposizioni legislative sulla materia attualmente in vigore nelle dette provincie.

Saranno però prima di quel tempo convocati i Consigli comunali per procedere alla elezione della Congregazione di Carità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 28 luglio 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e l'Austria.

(*Cont. e fine* — V. numero 211)

Norme doganali relative al traffico nelle ferrovie che congiungono l'Italia con l'Austria.

I. — *Convogli merci.*

§ 1. Le merci riposte in carri chiusi da tutte le parti con pareti solide (carri con porte a *coulisse*), ovvero in carri della forma qui sotto descritta, muniti di copertoni ed assicurati con piombi o con lucchetti a chiave, saranno esenti dalla visita doganale presso i rispettivi uffici di confine, sia in entrata, sia in uscita, tanto di giorno che di notte, così le domeniche e giorni festivi come tutti gli altri giorni, sempreché sieno state osservate le condizioni e formalità descritte negli articoli seguenti.

I carri a copertoni per essere ammessi a godere le facilitazioni suddette, devono avere alle due testate pareti solide, congiunte fra loro con forti barre, ed inoltre essere forniti di uno sporto largo due piedi e mezzo (89 centimetri), fissato a ciascuna delle dette pareti e che formi un tetto parziale, non che di una sponda ai lati alta un piede e mezzo (48 centimetri). A partire dai pezzi sporgenti delle due testate e sulle sponde laterali sarà disteso il copertone senza pieghe.

I colli che fossero rimasti dopo effettuato il carico dei carri chiusi o dei suddetti carri a copertoni o che in generale non bastassero per riempiere uno di questi carri, potranno, senza perdere il beneficio delle suaccennate facilitazioni, venire riposti in compartimenti di carro, ovvero in casse o cestoni della capacità non minore di dieci piedi cubici, assicurandoli con lucchetti a chiave o con piombi, sempre che tali recipienti fossero stati previamente ammessi dagli uffici doganali.

Non si escludono dal godimento delle suaccennate facilitazioni quegli oggetti o colli che, o per volume (come sarebbero macchine grandi, singole parti di macchine, caldaie a vapore) o per la loro natura (come sarebbero carbone fossile, cokes, sabbie, pietre, minerali, ghisa, ferro in verghe, ecc.) non potessero venire riposti in carri chiusi, ovvero a copertone assicurato nel modo suddetto, purchè siano stati previamente e debitamente legati almeno con corde e piombi.

I colli del peso minore di mezzo quintale daziario (25 chilogrammi) non potranno di regola venire ammessi alle menzionate facilitazioni se non collocati in carri chiusi.

In via eccezionale soltanto potranno dessi venire riposti in carri muniti di copertoni, qualora cioè dalla lettera di porto risultasse che appartengono a pezzi grandi di macchine od a macchine intiere già caricate sopra carri scoperti.

§ 2. I luoghi di destinazione ai quali i convogli merci, che passano i rispettivi confini, possono essere spediti colle facilitazioni indicate nel § 1, verranno pubblicati e comunicati all'altro Stato contraente.

Lo stesso avrà luogo quando avvenga un cambiamento od un aumento nel numero di tali luoghi di destinazione.

§ 3. Il personale di scorta che alla sortita di uno Stato sarà incaricato della sorveglianza dei convogli, dovrà accompagnare i medesimi sino alla prima stazione dello Stato vicino, nella quale si trovi un ufficio doganale. Esso non dovrà abbandonare il convoglio prima di avere adempiuto alle formalità prescritte in ciascheduno degli Stati contraenti.

§ 4. Ogni convoglio dovrà venire accompagnato da liste di carico separate per ciascun luogo di destinazione. Queste liste o lettere di carico, a cui dovranno unirsi i documenti (ricapiti) necessari, verranno estese dalle amministrazioni delle ferrovie dietro le norme in vigore negli Stati contraenti.

§ 5. L'amministrazione doganale di ciascuno degli Stati contraenti rispetterà i suggelli dell'altro dopo essersi assicurata che il chiudimento corrisponde alle condizioni volute dai regolamenti in vigore sul proprio territorio ed alle presenti stipulazioni.

Essa avrà però facoltà, se lo trovasse necessario, di far completare il chiudimento.

§ 6. I carri chiusi ed i carri a copertoni, accennati nel secondo alinea del § 1, dovranno essere confezionati in modo da potervi applicare i piombi e lucchetti con chiave; e nel passare da un territorio all'altro dovranno trovarsi in tale stato che gli uffici doganali, dopo essersi assicurati della loro buona condizione, possano effettivamente chiuderli ed impiombarli.

Sui piombi dovrà essere improntata la denominazione dell'ufficio che li ha applicati.

§ 7. L'amministrazione doganale di ciascuno degli Stati contraenti deciderà se i convogli abbiano ad essere scortati da impiegati doganali.

II. — *Convogli-passeggieri.*

§ 8. La facoltà accordata nel § 1 ai convogli-merci di poter passare il confine di notte e nelle domeniche e giorni festivi, viene estesa anche ai convogli-passeggieri.

§ 9. Al passaggio del confine non potranno trovarsi nelle carrozze che quei piccoli oggetti che si possono tenere alla mano, e che i viaggiatori usano portare con sè non imballati.

§ 10. I bagagli dei viaggiatori saranno di regola visitati presso l'ufficio doganale di confine. Tuttavia potranno accordarsi delle eccezioni, ove ciò venisse richiesto nell'interesse dei viaggiatori.

§ 11. I bagagli dei viaggiatori non visitati presso l'ufficio di confine, dovranno, dopo di essere stati dichiarati alla dogana, venire da essa annotati per forma e numero dei colli in speciche separate per ciascuna destinazione.

Questi bagagli verranno riposti in carri chiusi (con porte a *coulisse*) muniti di piombi o serrature.

§ 12. Tutti gli oggetti passibili di dazio, ma non appartenenti ai bagagli di viaggiatori, inoltrati con convogli-passeggieri, saranno sottoposti alle stesse condizioni e formalità stabilite per la spedizione degli oggetti coi convogli-merci.

III. — *Disposizioni generali.*

§ 13. All'arrivo delle merci al luogo di destinazione dovranno esse venire depositate in luoghi a tal uopo offerti dalle amministrazioni delle ferrovie, trovati idonei dall'amministrazione doganale, e suscettibili di essere debitamente chiusi. Le merci vi resteranno sotto la continua sorveglianza degl'impiegati doganali, e potranno venirne levate, sia pel consumo nell'interno, sia per essere trasportate nei magazzini pubblici, ovvero pel transito all'estero, soltanto dietro dichiarazione da farsi entro il tempo voluto e dopo che siano state adempiute le formalità prescritte.

Lo scarico dei veicoli dovrà possibilmente effettuarsi tosto dopo l'arrivo dei convogli.

§ 14. Nelle stazioni ove non esistessero ancora dei fabbricati con locali corrispondenti alle prescrizioni dell'articolo precedente, lo scarico dovrà effettuarsi, possibilmente, non più tardi di 36 ore dopo l'arrivo del convoglio.

§ 15. Le amministrazioni delle ferrovie sono in obbligo di informare al più presto possibile ed almeno 8 giorni prima, le amministrazioni di dogana di ogni cambiamento che intendessero di apportare nelle ore di partenza, di passaggio pel confine e d'arrivo dei convogli di giorno e di notte, sotto comminatoria di essere tenute altrimenti ad adempiere al confine tutte le formalità ordinarie di dogana.

Tale obbligo non si estende ai convogli di merci, i quali venissero spediti straordinariamente o per forza maggiore, o per casi eccezionali. Questi convogli godranno le convenute facilitazioni, quando il passaggio ne sarà stato partecipato ai rispettivi uffici doganali almeno 12 ore prima.

§ 16. La divisione di convogli viaggianti nella stessa direzione potrà generalmente, se domandata, venire accordata dai rispettivi uffici di confine.

Nessuna parte di un convoglio diviso potrà però constare di meno di 10 vagoni. Una ulteriore suddivisione potrà però venire autorizzata dall'impiegato superiore della dogana locale in casi di necessità, riconosciuta di concerto col capo stazione.

§ 17. Le facilitazioni accennate nell'articolo 1 in generale non sono applicabili che a merci trasportate dal confine al luogo di destinazione cogli stessi veicoli e senza che ne siano stati levati i suggelli.

In via eccezionale potrà però effettuarsi lo scarico e ricarico delle merci, senza bisogno di normale operazione doganale, qualora non fosse dato di giungere cogli stessi veicoli che hanno passato il confine al luogo di destinazione del carico, sia in causa della poca sicurezza dei trasporti (poca solidità dei veicoli), sia in causa di gravi complicazioni di servizio fra le diverse amministrazioni di ferrovia che dovranno fornire i veicoli.

§ 18. Ove ostacoli materiali, ovvero le leggi del paese non vi si opponessero, gli agenti di dogana, incaricati di scortare i convogli, potranno prendere gratuitamente posto sopra uno dei veicoli (vagoni).

In ogni caso questi incaricati saranno ammessi gratuitamente, tanto nell'andata che nel ritorno, in carrozze di 2ª classe coi convogli-passeggeri, e nel compartimento del conduttore nei convogli-merci, possibilmente vicino ai carri delle medesime.

§ 19. Le leggi degli Stati contraenti, in ciò che non fu qui contemplato ed in quanto riguarda le penalità per defraudazioni o contravvenzioni di finanza, come pure quelle di proibizione o restrizione all'importazione, alla esportazione ed al transito, restano in pieno vigore.

Resterà libero alle amministrazioni di dogana rispettive, in caso di grave sospetto di tentata defraudazione, di fare procedere alla verificazione delle merci ed alle altre formalità presso l'ufficio di confine, ed, ove occorresse, anche presso altri uffizi.

Noi avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto Trattato seguito da due Articoli addizionali e Tariffe, Cartello doganale, Convenzione ferroviaria e relative Norme doganali, ed approvando tutte le condizioni che vi furono stipulate, lo abbiamo accettato e ratificato, come per le presenti lo accettiamo e ratifichiamo, promettendo di osservarlo e di farlo inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Gran Sigillo delle Nostre armi.

Date in Firenze addì ventitre del mese di giugno, l'anno del Signore mille ottocento sessantasette e del Regno Nostro il decimonono.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri
P. DI CAMPELLO.

PROTOCOLE.

Ayant été constaté que les *salacche* et les *copettoni* mentionnés dans le Protocole final et dans le Tarif A du Traité de commerce et de navigation conclu entre l'Italie et l'Autriche le 23 avril 1867 n'apparaissent que rarement dans la mer Adriatique et ne forment pas un objet d'exploitation de cette mer, et l'intention des hautes parties contractantes étant que la taxe de faveur de fr 0,25 établie à l'importation du poisson salé par les ports italiens de l'Adriatique profite exclusivement aux produits de la pêche autrichienne, les soussignés ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie, et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, ont été autorisés à déclarer réciproquement que les *salacche* et les *copettoni* ne seront point considérés comme faisant partie du Protocole final et du Tarif A susénoncés, et que la taxe de faveur y specifiée devra au lieu être appliquée à l'importation des *boiane* et des *scoranze*, véritables produits de l'Adriatique.

En foi de quoi les soussignés ont muni de leur signature le présent Protocole, et y ont fait apposer le cachet de leurs armes.

Florence, le 30 juin 1867.

Signé, P. DI CAMPELLO.
(L. S.)
Signé, KÜBECK.
(L. S.)

Protocollo finale, relativo al Trattato di commercio e di navigazione, al Cartello doganale ed alla Convenzione postale conchiusa tra l'Italia e l'Austria.

PROTOCOLLO FINALE.

All'atto di procedere alla firma del trattato di commercio e di navigazione e della Convenzione postale, conchiusi quest'oggi fra l'Italia e l'Austria, i sottoscritti plenipotenziari di S. M. il Re d'Italia e di S. M. l'Imperatore d'Austria hanno convenuto sulle seguenti ulteriori avvertenze, dichiarazioni e stipulazioni che furono messe al protocollo e che s'intendono formar parte del trattato stesso.

I plenipotenziari di S. M. l'Imperatore d'Austria dichiarano che il trattato di commercio conchiuso in data d'oggi debba applicarsi anche al principato di Lichtenstein in forza dell'articolo 13 del trattato doganale conchiuso tra l'Austria ed il principato suddetto.

I plenipotenziari di S. M. il Re d'Italia prendono atto di questa dichiarazione.

All'articolo 1 del trattato di commercio e di navigazione.

1° Le disposizioni di quest'articolo non si riferiscono ai favori speciali di cui godono da tempo antico in Austria i sudditi della Turchia pel commercio turco.

2° Per le stipulazioni di questo articolo non verrà in nulla derogato alle speciali leggi, ordinanze e regolamenti concernenti il commercio, l'industria e la polizia, che sono in vigore nel territorio di una delle alte parti contraenti e che hanno un'applicazione generale estesa ai loro sudditi degli altri Stati.

3° La massima della parificazione coi propri sudditi, per il pagamento d'imposte dei sudditi dell'altro Stato che esercitano un mestiere od il commercio, si applicherà anche agli statuti di maestranze e ad altri statuti locali, ove questi sussistessero tuttora. L'applicazione però presuppone sempre l'adempimento delle condizioni stabilite dalle leggi di ciascuna delle parti contraenti per l'abilitazione all'esercizio industriale.

All'articolo 2 del trattato di commercio e di navigazione.

1. Per godere dell'esenzione dei diritti d'industria (di patente) i viaggiatori di commercio italiani dovranno essere muniti di una carta di legittimazione di esercizio, formulata secondo l'unito modulo *I*; ed i viaggiatori di commercio austriaci dovranno pure munirsi di una carta di legittimazione di esercizio, formulata secondo l'annesso modulo *II*. Queste carte di legittimazione saranno valevoli per lo spazio dell'anno solare pel quale sono rilasciate.

Esse dovranno contenere la descrizione (il segnalamento) della persona del portatore, come pure la sua firma, ed essere munite del sigillo o stemma dell'autorità che le avrà rilasciate.

Sulla presentazione di questa carta di legittimazione i viaggiatori di commercio, riconosciuta che sia la loro identità, riceveranno dall'autorità competente una patente d'industria, estesa secondo gli annessi moduli *A* e *B*.

Gli esercenti od i viaggiatori di commercio che stanno al loro servizio non dovranno trasportare seco merci per la vendita; tuttavia sarà loro concesso di trasportare seco al luogo di destinazione le merci acquistate. Saranno del resto tenuti reciprocamente esenti d'imposta solamente quei viaggiatori di commercio che vogliono fare affari o per conto loro proprio o per conto di una casa al cui servizio si trovino in tale qualità di agenti di commercio.

Per ciò che riguarda il commercio sulle fiere e mercati, i sudditi dell'altra parte contraente saranno completamente pareggiati ai propri sudditi tanto nel diritto di visitare le fiere ed i mercati, quanto nelle tasse da pagarsi pel commercio anzidetto.

Circa la forma della legittimazione, di cui debbono essere forniti i sudditi dell'altra parte che vogliono godere di questo favore, si è adottato da ambe le parti il tenore del formulario terzo.

All'articolo 4 del trattato di commercio e di navigazione.

Resta convenuto che l'applicazione dei trattati per l'abolizione dei diritti di albinaggio e di detrazione, del 31 agosto 1763 e del 19 novembre 1824, conchiusi fra la Sardegna e l'Austria, viene estesa al Regno d'Italia.

All'articolo 6 del trattato di commercio e di navigazione.

1° Nonostante la riserva fatta all'articolo 6 riguardo al transito degli oggetti di privativa dello Stato, ambe le parti concedono il transito del sale e del tabacco senza previa permissione speciale e sotto l'osservanza delle condizioni prescritte pel transito di ogni altra merce, in quanto questo transito si eseguisca esclusivamente per strada ferrata, in vagoni piombati, o per acqua;

2° I due Governi si comunicheranno scambievolmente le restrizioni del traffico, stabilite per ragioni di polizia sanitaria.

All'articolo 7 del trattato di commercio e navigazione.

1. Rimane ferma la intelligenza che, se nuovi favori fossero in avvenire da una delle parti contraenti accordati ad altri Stati limitrofi nello scopo di agevolare il commercio delle frontiere, essi dovranno tosto concedersi all'altra parte, quando circostanze analoghe a quelle che provocarono tali nuove agevolezze si verificassero egualmente sul confine italo-austriaco.

2. I favori che, in forza dei trattati conchiusi dall'Austria col regno delle Due Sicilie il 4 luglio 1846 e colla Sardegna il 18 ottobre 1851, attualmente si accordano all'importazione in Austria dei vini siciliani e napoletani e dei vini comuni del Piemonte, continueranno ad essere accordati secondo i diritti ed alle condizioni stabilite dai trattati medesimi.

All'articolo 8 del trattato di commercio e navigazione.

1. Per tutto il tempo in cui avrà vigore il presente trattato gli importatori di merci austriache avranno il diritto di scegliere fra i dazi *ad valorem* fissati nelle tariffe convenzionali ed i dazi specifici fissati nella tariffa generale ora in vigore.

2. L'importazione di vetrame nell'Austria non potrà effettuarsi che per via delle dogane principali, se l'importatore domanda lo sdaziamento secondo il valore.

3. Sino ad altra disposizione, la presentazione di certificati d'origine sarà richiesta in Austria per gli articoli seguenti, cioè:

Tessuti e lavori a maglia, bevande e spiriti, merci di vetro.

Tali certificati d'origine possono essere rilasciati o dall'autorità locale del luogo di spedizione o dalla dogana competente o da un funzionario consolare austriaco, e potrà all'evento supplirvisi colla produzione della fattura.

All'articolo 10 del trattato di commercio e navigazione.

È convenuto che le condizioni e le formalità, sotto le quali entreranno in attività le facilitazioni di commercio comprese nell'articolo 10, saranno stabilite di comune accordo fra i Ministeri dei due Stati. A questo rispetto serviranno di guida le seguenti norme:

1. Gli oggetti pei quali si ricerca l'esenzione dovranno essere dichiarati agli uffici daziari secondo la specie e quantità e presentati per la visita.

2. Il trattamento daziario degli oggetti esportati e reimportati rispettivamente importati e riesportati, deve seguire presso i medesimi uffici daziari sia che questi si trovino al confine o nell'interno.

Fanno eccezione a questa massima gli oggetti indicati all'articolo 10 (lettera *e*), che dal territorio di una parte vengono esportati in quello dell'altra per essere lavorati o perfezionati. Il loro reingresso, esente da dazio, può avere luogo presso qualunque uffizio daziario del territorio di spedizione investito di corrispondente facoltà. Pei campioni che vengono importati da viaggiatori di commercio trovano applicazione le formalità fissate nel numero 7.

3. La riesportazione e reimportazione potrà essere vincolata alla osservanza di convenienti termini; e nel caso che questi non vengano osservati, si può procedere all'esazione dei dazi legali.

4. È concesso di esigere la garanzia dei dazi o mediante deposito del loro importo, oppure in altro modo corrispondente.

5. Le differenze di peso derivanti da riparazione, da lavorazione o perfezionamento degli oggetti saranno prese in equa considerazione. Le differenze di minore momento non daranno luogo a pagamento di dazio.

6. Le due parti procureranno in ogni modo di agevolare la procedura doganale.

7. Ciascuno degli Stati contraenti designerà pel suo territorio gli uffici che saranno autorizzati al trattamento doganale d'importazione e di esportazione degli oggetti importati come campioni dai viaggiatori di commercio.

La riesportazione può avere luogo anche per un ufficio diverso da quello presso il quale avvenne la entrata.

All'atto dell'importazione sarà da determinarsi l'importo del dazio di entrata, che colpirebbe i campioni, il quale verrà o depositato o guarentito all'ufficio operante dallo stesso viaggiatore. Per constatarne la identità si contrassegneranno i singoli pezzi di campione, in quanto ciò sarà possibile, con bolli a stampa ovvero coll'applicazione di piombi e sigilli nel modo che si giudicherà migliore, il tutto gratuitamente.

Il documento doganale, di cui ambedue i Governi determineranno la forma, dovrà contenere:

a) Una nota dei pezzi di campione importati, nella quale sarà indicato il genere delle merce coll'aggiunta di quei distintivi che meglio varranno a constatarne la identità;

b) L'importo del dazio gravitante sui campioni con l'indicazione se il medesimo venne depositato in effettivo, oppure soltanto garantito;

c) L'indicazione dei contrassegni che vi furono annessi;

d) L'indicazione del termine fissato, spirato il quale, a meno che non siasi nel frattempo fatto constare che i campioni furono riesportati o depositati in un *entrepôt*, il dazio anticipato d'importazione sarà ritenuto oppure realizzato sulla data garanzia.

Questo termine non potrà eccedere il periodo di un anno.

Se prima del termine fissato (*d*) i campioni venissero presentati ad un ufficio competente per la riesportazione o la deposizione in un *entrepôt*, questo ufficio dovrà assicurarsi dell'identità degli oggetti che furono presentati all'atto dell'importazione.

Quando la verifica non sollevi alcun dubbio, l'ufficio attesterà l'esportazione o la deposizione, restituendo il dazio d'importazione depositato, ovvero prendendo le misure occorrenti per svincolare la cauzione data.

All'articolo 11 del trattato di commercio e di navigazione.

La facilitazione stipulata all'articolo 11 sarà vincolata alle seguenti condizioni:

a) Le merci dovranno notificarsi all'ufficio d'ingresso, affinchè possano più oltre progredire, mediante un recapito di scorta (bolletta di cauzione) ed essere accompagnate da un certificato di ufficio, dal quale risulti l'atto ed il modo di suggellamento presso l'ufficio del luogo di spedizione;

b) All'atto della visita si riconoscerà se il suggello rimase illeso ed integro;

c) La dichiarazione dovrà farsi giusta i regolamenti procurando di evitare in essa ogni irregolarità o difetto che rendesse necessaria la visita speciale, e di non dare alcun motivo a sospetti di frode.

Qualora senza lo scarico delle merci possa conseguirsi il pieno convincimento che il suggello applicato nell'altro Stato sia illeso ed integro, si potrà anche omettere di scaricare e pesare le merci.

Agli articoli 17 e 18 del trattato di commercio e navigazione.

L'uguaglianza di trattamento dei legni marittimi e dei loro carichi, nei porti di mare, di ambe le parti non si estende:

a) Ai premi che vengono o potrebbero venire corrisposti ai legni marittimi di nuova costruzione, in quanto tali premi non consistano nel-

l'esenzione dei diritti di porto e di dogana, od in una mitigazione di tali diritti;

b) Ai privilegi dei così detti yacht-clubs che appartengono a terzi Stati.

All'articolo 18 del trattato di commercio e navigazione.

1° Avuto riguardo alle particolari circostanze locali, ed in considerazione di antiche consuetudini, sarà, in via d'eccezione, reciprocamente concessa agli abitanti del littorale italiano ed austriaco del mare Adriatico, la pesca lungo le coste dell'altro Stato, restando però sempre riservato ai soli abitanti della costiera l'esclusivo diritto di pesca entro la distanza di un miglio marittimo dalla spiaggia. Resta inteso che dovranno rigorosamente osservarsi le discipline per la pesca marittima, vigenti in ognuno dei due Stati, e particolarmente quelle che vietano l'esercizio della pesca in un modo nocivo alla propagazione del pesce.

2° Il Governo italiano s'impegna, nelle aste che deve tenere per la fornitura del sale, di ammettere alla concorrenza i prodotti delle saline dell'Istria, sotto l'osservanza della legge di contabilità del proprio Stato, cioè del regolamento del 13 dicembre 1863, modificato con Regio decreto del 25 novembre 1866, e di provvedere a che gli avvisi d'asta, contemplati nell'articolo 72 del regolamento suddetto, siano comunicati in tempo utile alle saline dell'Istria, sia direttamente, sia per mezzo della Camera di commercio di Rovigno.

3° Il dazio di entrata per l'importazione in Italia, per i porti dell'Adriatico, del pesce salato, vale a dire delle sardelle, delle acciughe, dei cospettoni e salacche, sarà ridotto a centesimi 25 per quintale.

All'articolo 21 del trattato di commercio e navigazione.

I navigli austriaci che esercitano la navigazione sulle acque nell'interno dell'Italia, ed i navigli italiani che esercitano la navigazione sulle acque nell'interno dell'Austria, dovranno sottoporsi alla legislazione del paese in tutto quello che riguarda le norme di polizia, di quarantena e di dogana.

All'articolo 7 del cartello doganale.

Secondo le vigenti prescrizioni, le merci estere non sdaziate possono venire depositate nei circondari di confine di entrambi i territori doganali, soltanto in magazzini d'ufficio od altrimenti sotto un controllo sufficiente a guarentire contro gli abusi.

Resta inteso che, fino a tanto che saranno in vigore tali prescrizioni, basterà, per l'esecuzione degli accordi stabiliti nello articolo 7 che le autorità doganali di ambe le parti vengano incaricate di controllare nei modi legali entro il circondario di confine i depositi della summentovata specie, curando eziandio convenientemente gli interessi doganali dell'altra parte.

All'articolo 18 del cartello doganale.

La disposizione espressa all'articolo 16 relativamente alle spese giudiziali, sarà applicata anche nel caso della cessazione del processo.

All'articolo 5 della convenzione postale.

I due Governi procureranno, tosto che ciò sia possibile e ne venga di comune accordo riconosciuta l'opportunità, di ridurre a 25 centesimi (10 soldi) per le lettere affrancate, ed a 50 centesimi (20 soldi) per le lettere non affrancate le tasse stabilite dall'articolo 5 della Convenzione postale.

Le parti contraenti si obbligano reciprocamente a favorire ed a concedere nel rispettivo territorio la costruzione di quei tratti di ferrovia che servissero alla congiunzione diretta delle linee italiane colle austriache e viceversa, le quali fossero dall'una delle due potenze concesse e costruite fino al confine presso Primolano da una parte, e fino al confine del Friuli a Pontebba dall'altra a patto, però che la concessione non porti onere alle finanze e salvo a determinare d'accordo l'andamento generale ed i punti di congiunzione colle ferrovie esistenti nei due Stati.

Il presente protocollo, il quale senza altra formale ratifica e pel solo fatto dello scambio delle ratifiche del trattato di commercio e di navigazione e della convenzione postale cui si riferisce, dovrà riguardarsi come approvato e confermato dai due Governi, venne fatto a Firenze in doppio esemplare il 23 aprile 1867.

Firmati: U. Rattazzi.
De Blasiis.
Kübeck.
De Pretis.

Modulo 1.

Provincia di... Agenzia delle tasse in...

REGNO D'ITALIA.

Certificato d'iscrizione sulla tabella dei diritti di ricchezza mobile valevole per l'anno 18..

L'agente delle tasse di... dichiara che il signor... di professione... è iscritto nelle tabelle dei redditi di ricchezza mobile del comune di... in nome proprio o sotto la ragione sociale di...

Questo certificato è rilasciato al ridetto signor... per ottenere la necessaria patente in Austria.

Dato a... il dì...

L'agente delle tasse

Connotati personali e firma di chi riceve il certificato.

Modulo A.

Camera di commercio ed arti di...

Patente per l'anno 18..

Il sottoscritto, veduto l'atto di legittimazione rilasciato il dì... dall'autorità competente in (Austria) al signor... dimorante a... ed esercente in nome proprio..., o sotto la ragione sociale di... la professione di... rilascia al ridetto signor... la patente che lo autorizza in Italia a fare operazioni di compra o di vendita sopra i campioni del suo commercio o industria qui sopra menzionata.

Data a... addì...

Il presidente della Camera di commercio

Connotati personali e firma della persona alla quale è rilasciata la presente patente.

Modulo 3.

Al nominato..., che è intenzionato di visitare coi suoi prodotti di fabbrica le fiere ed i mercati annuali, col presente si attesta, all'uopo della sua legittimazione presso le competenti autorità, che egli abita in... ed è tenuto a pagare le tasse ed imposte di legge relative al suo esercizio.

Il presente attestato vale per mesi...

Luogo, data, firma, sigillo dell'autorità che rilascia il presente.

Connotati personali e firma dell'esercente.

TARIFFA A annessa all'articolo VIII del Trattato di commercio e di navigazione fra l'*Italia* e l'*Austria*.

Dazi per l'importazione dall'Austria in Italia.

Categoria	Denominazione degli oggetti	Base	Importo del dazio compresi i diritti addizionali (L. C.)
I	Olio di ravizzone	100 chilogrammi	2 »
	Birra in bottiglie	1 ettolitro	2 } oltre i diritti
	Id. in botti o barili	id.	2 } di consumo
	Acquavite (alcool) semplice di 22 gradi o meno in botti o barili	id.	5 50
	Id. di gradi superiori	id.	10 »
	Vino in otri o botti	id.	5 77
II	Zucchero raffinato	100 chilogrammi	28 85
	Id. non raffinato	id.	20 80
	Biacca	id.	3 75
	Potassa	. . . . . .	Esente
	Inchiostro da stampa	id.	3 75
	Cera da suggellare	id.	25 »
III	Frutta preparate	. . . . . .	Esente
	Legumi salati ed in composta nell'aceto in botti	. . . . . .	Esente
IV	Colla caravella (colla di pesce), gelatina di carne e cuoio	id.	3 75
V	Pesce fresco di mare	. . . . . .	Esente
	Sardelle, acciughe, cospettoni e salacche, salati all'importazione per i porti dell'Adriatico	id.	» 25
VI	Cavalli del valore superiore a lire 300	Caduno	15 »
	Bovi e tori	id.	15 »
	Vacche	id.	7 50
	Giovenche e torelli	id.	5 »
	Pecore	. . . . . .	Esente
	Porchetti da latte	. . . . . .	Esente
VIII	Reti da pesca	100 chilogrammi	4 »
	Tele di canape e di stoppa di lino per imballaggio, in cinghie ed in tubi	id.	10 »
XI	Stoppolini o bavella ordinaria (tessuti di cascami di seta, misti o non misti con altre materie)	id.	50 »
XIII	Piallacci (fogli da intarsiare)	id.	2 75
	Mobili di legno curvato per sedere, come pure tavole e letti di tale legno, non verniciati, cioè senza lacca, non intarsiati con metallo, non imbottiti, non scolpiti	id.	7 »
XIV	Carta asciugante e carta grossa da involti	. . . . . .	Esente
	Composizioni musicali stampate	. . . . . .	Esente
XV	Zolfanelli chimici	100 chilogrammi	10 »
	Merci di panieraio grosse	. . . . . .	Esente
	Piume da letto	. . . . . .	Esente
XVI	Ferro di prima fabbricazione, in barre, verghe, ecc., di qualunque forma e diametro	id.	4 62
	Id. di seconda fabbricazione, in travi di ferro, àncore, assi o sale di veicoli, incudini, magli e vomeri	id.	6 93
	Id. laminato in lastre di 4 millimetri di spessore o più	id.	4 62
	Id. in lastre di minor spessore ed in tubi	id.	9 25
	Acciaio filato o lavorato	id.	23 10
	Molle da carrozza e simili	id.	15 »
	Strumenti:		
	Coltelli per arti e mestieri, e coltelli con manico in legno comune non guernito	id.	9 25
	Strumenti per le arti e mestieri, e per l'agricoltura, di ferro, d'acciaio, e di ferro ed acciaio		9 25
	Terraglia e rottami di ferro		Esente
	Merci di pakfong (argenton)	id.	60 »
	Antimonio	. . . . . .	Esente
XIX	Vetro da specchio, greggio (lastre di vetro e di cristallo non puliti)	id.	3 75
	Vetri concavi (recipienti) bianchi non molati	id.	5 »
	Vetrificazioni e smalti in pani	id.	3 75

La conversione delle unità italiane in unità austriache deve farsi sul piede seguente:

2 1/2 lire = 1 fl. Ö. W.
2 1/2 cent. = 1 kr. (soldo) val. austr.
50 chilogr. = 1 centinaio daziario.

TARIFFA B annessa all'articolo VIII del Trattato di commercio e di navigazione fra l'*Italia* e l'*Austria*.

Dazi per l'importazione dall'Italia in Austria.

Categoria	Denominazione degli oggetti	Base	Importo del dazio (Fl. Kr.)
I	Frutti meridionali:		
	1° Datteri, mandorle e pistacchi	1 cent. netto	5 »
	2° Fichi secchi, melagranate, pignoli (pinocchi) mondi, uva appassita (anco uva passa di Corinto e zibibbo)	id.	2 50
	3° Melarance, cedri, limoni	id.	2 20
II	Prodotti d'ortaglia preparati, vale a dire: le specie di civaie e di erbaggi, pomi di terra e rape, radici mangerecce, funghi mangerecci, compresi i tartufi, disseccati al sole od al fuoco, compressi, tagliati od altrimenti sminuzzati, salati, conservati nell'aceto, in botti	1 cent. sporco	» 75
	Id. id. dall'Italia per i confini di terra	. . . . . .	Esente
III	Riso:		
	a) senza lolla	id.	» 25
	b) colla lolla	. . . . . .	Esente
IV	Pelli crude, cioè verdi o secche, anche salate, ma non altrimenti lavorate	. . . . . .	Esente
V	Formaggi	1 cent. netto	2 20
VI	Olio di oliva in bottiglie ed orci	id.	5 »
	Id. in botti, otri e vesciche	1 cent. sporco	1 50
	Nota. — L'olio d'oliva che viene introdotto in botti ed otri, quando la procedura daziaria abbia luogo presso una dogana principale, ed inoltre vi si mescoli per ogni centinaio sporco di olio di oliva 1 libbra netta daziaria d'olio di trementina, oppure 0,13 di libbra daziaria di olio di rosmarino	id.	» 40
VII	Manna	id.	» 75
VIII	Sugo di regolizia	1 cent. netto	2 »
IX	Olii volatili non nominati a parte	id.	5 »
X	Seta:		
	a) 1° Gallette di seta (bozzoli), e 2° Cascami di seta non filati	1 cent. sporco	Esenti
	b) 1° Seta greggia filata e seta greggia filatoiata, nè tinta, nè in unione con altre materie; 2° Cascami di seta filati, nè tinti, nè in unione con altre materie da filare	id.	Esenti
	c) 1° Seta imbiancata o tinta o in unione con altre materie; e 2° Cascami di seta tinti od in unione con altre materie da filare	1 cent. netto	6 »
XI	Merci di sola seta:		
	Tutte le blonde e merletti, come pure tutti i tessuti ricamati, misti con filo d'oro o d'argento buono o falso	id.	120 »
	Id. id. e dal 1° gennaio 1872	id.	80 »
XII	Lini e canape:		
	pettinati	1 cent. sporco	Esenti
	filati a macchina greggi, cioè non imbiancati, colorati o torti	1 cent. netto	3 »
	imbiancati, ma non torti	id.	4 50
	torti	id.	10 »
XIII	Articoli da funaiolo:		
	non imbiancati, come corde, canapi, cavi, cinture	1 cent. sporco	» 75
	imbiancati e tele da involti grigie	id.	Esenti
XIV	Merci di lino ordinarissime, come pannolini e traliccі, tutti questi oggetti greggi, non imbiancati e senza disegno tramato; inoltre secchie (da spegnere il fuoco) di tela da vele non imbiancata	1 cent. netto	6 »
XV	Trecce di paglia di ogni sorta non miste con altre materie	1 cent. sporco	1 »
XVI	Cappelli di paglia e di scorza d'albero, senza guernitura	Il pezzo	» 10
	Id. id. con guernitura	id.	» 20
XVII	Stoviglie:		
	1° ordinarissime	1 cent. sporco	» 25
	2° ordinarie	1 cent. netto	2 50
	Nota. — Stoviglie ordinarissime dall'Italia per i confini di terra	id.	Esenti
XVIII	Sugo di cedro e di limone	1 cent. sporco	Esenti

La conversione delle unità austriache in unità italiane deve farsi sul piede seguente:

1 fl. val. austr. = 2 1/2 lire.
1 kr. (soldo) = 2 1/2 centesimi.
1 centinaio daz. = 50 chilogrammi.

TARIFFA C annessa all'articolo IX del Trattato di commercio e di navigazione fra l'*Italia* e l'*Austria*.

Dazi per l'uscita dall'Italia.

Categoria	Denominazione degli oggetti	Base	Importo del dazio (L. C.)
I	Vino in botti	1 ettolitro	1 »
	Id. in bottiglie	Caduna	» 05
	Olii d'oliva	100 chilogrammi	1 »
	Id. d'ogni altra sorta	id.	» 30
	Id. volatili ed altre essenze non nominate	id.	2 »
II	Agro di cedro e di limone, cotto o concentrato	id.	1 »
	Id. id. crudo	id.	» 15
	Manna in cannelli o rottami di cannelli	id.	5 »
	Id. in sorte od in frasca	id.	3 »
	Aloe ed altri sughi non nominati	id.	3 »
	Senapa in grana	id.	1 »
	Radica di liquorizia	id.	1 »
	Acido boracico naturale ed artificiale	id.	2 »
	Sale marino	Tonnellata	» 20
	Id. gemma (di rocca)	id.	» 20
	Id. tartaro, feccia di vino	100 chilogrammi	2 »
	Generi per tinta e per concia, non nominati, non macinati	id.	» 25
	Id. id. id. macinati	id.	» 50
III	Agrumi	id.	» 25
	Frutti secchi non nominati	id.	1 »
	Mandorle col guscio (sciacarelle)	id.	1 50
	Id. monde	id.	3 »
	Noci e nocciuole	id.	» 40
	Semenze diverse	id.	1 »
IV	Carni fresche e pollame	id.	2 »
	Id. salate ed affumicate	id.	2 »
	Formaggio	id.	4 »
	Uova	id.	1 »
	Id. all'uscita pel confine di terra	. . . . . .	Esenti
VI	Buoi e tori	Caduno	5 »
	Vacche	id.	4 »
	Giovenchi, giovenche e torelli	id.	2 »
	Vitelli, cioè animali bovini sotto l'anno	id.	1 »
	Porci al disopra di chilogrammi 20	id.	1 »
	Id. al disotto id.	id.	» 50
VII	Pelli crude	100 chilogrammi	4 »
	Id. in basana, acconciate e camosciate	id.	8 »
VIII	Canapa e lino ed altri vegetali filamentosi in steli	id.	» 50
	Id. id. id. capecchio e stoppa	id.	1 »
	Id. id. id. grezzi	id.	1 »
	Id. id. id. in steli per i confini di terra	. . . . . .	Esenti
	Id. id. id. greggia id.	. . . . . .	Esente
	Id. id. id. pettinati	id.	2 »
X	Lana in massa	id.	6 »
XI	Bozzoli	id.	10 »
	Id. per i confini di terra	. . . . . .	Esenti
	Avanzi di seta	id.	8 »
	Sete crude	id.	35 »
XII	Grano, granaglie e marzaschi	id.	» 50
	Id. id. per i confini di terra	. . . . . .	Esenti
	Castagne	id.	» 50
	Riso e risone con lolla	id.	» 50
	Id. senza lolla	id.	1 »
	Riso per i confini di terra (anche risone)	. . . . . .	Esente
	Farine	id.	» 75
	Paste di frumento	id.	1 »
	Pane e biscotto	id.	1 »
XIII	Legno di qualunque specie, sgrossato per casse, monture da fucile	Caduno	» 10
XV	Stracci di sostanze vegetali	100 chilogrammi	8 »
	Id. d'ogni altra sostanza	id.	2 »
	Cappelli	id.	10 »
	Trecce di paglia, scorza, sparto, ecc. per cappelli fini	id.	5 »
	Id. per far cordami ed altro	id.	1 »
	Ferro in masse ed in rottami	id.	» 30
	Minerale di ferro	1 tonnellata	» 20
	Id. di rame	id.	5 »
	Id. di piombo	id.	2 »
	Piombo in pani e rottami	100 chilogrammi	1 »
XVIII	Marmo greggio	id.	» 10
	Zolfo greggio	id.	1 »

Nota. — Oltre i diritti, si riscuote quello addizionale di 10 lire per ogni 100 lire.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso ad un posto di professore *di letteratura italiana e di nozioni intorno ai doveri ed ai diritti dei cittadini* presso il Regio Conservatorio di musica di Milano, cui va annesso l'annuo soldo di italiane L. 1,400 (millequattrocento).

Gli aspiranti dovranno non più tardi del giorno 15 del prossimo venturo mese di settembre insinuare le loro documentate istanze al Ministero della pubblica istruzione, comprovando in ispecie l'età, gli studi percorsi, i gradi accademici che avessero ottenuti, ed infine ogni altro attestato che meglio valga a provare l'idoneità del ricorrente.

Il concorso si ritiene in massima aperto per titoli, con facoltà però al Conservatorio di assoggettare ad esame i singoli aspiranti qualora ciò si stimasse indispensabile.

Dal R. Ministero della pubblica istruzione addì 3 agosto 1867.

Il direttore capo della 2ª divisione
Rezasco.

(I signori direttori degli altri giornali sono pregati di riferire questo avviso).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Essendo vacante della R. Accademia Albertina di belle arti di Torino l'ufficio di professore di scoltura, collo stipendio annuo di lire quattro mila (4,000), s'invitano tutti coloro che credessero aver titoli per attendervi a presentarli a questo Ministero entro il termine utile che è stabilito dal giorno del presente avviso, fino a tutto il mese del prossimo ottobre.

Firenze, addì 2 agosto 1867.

Il direttore capo della 2ª divisione
Rezasco.

(I signori direttori degli altri giornali sono pregati di riferire questo avviso).

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

(Prima pubblicazione.)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della rendita di lire 15 avente il n° 49,614, iscritta sui registri della Direzione del debito pubblico di Milano, a favore di Peduzzi Graziosa Speranza di Pigra (Como), minorenne, rappresentata dal di lei padre Luigi, allegandosi l'identità della persona della medesima con quella di Piazzoli Graziosa Speranza, minorenne.

Si diffida perciò chiunque possa avere interesse a tale rendita che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà operata la chiesta rettifica.

Torino, addì 30 luglio 1867.

Per il direttore generale
L'ispettore generale: M. D'Arienzo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

(Terza pubblicazione)

Si è chiesto il tramutamento di una rendita di lire 400 consolidato 5 0/0 iscritta sotto il n° 94360 a favore di Bianci Giuseppa, vedova, nata Ferrandi, fu Gio. Battista domiciliata in Torino, allegandosi l'identità della persona della medesima con quella di Bianci Giuseppa Cristina Maria, vedova, nata Ferrandi fu notaio Michele.

Si diffida perciò chiunque possa avere interesse a tale rendita che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà operato il chiesto tramutamento.

Torino, 15 luglio 1867.

Per il direttore generale
L'ispettore generale: M. D'Arienzo.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Camera dei Lords, tornata del 30 luglio.

La Camera alta continua la discussione del *bill* di riforma. Si parla dell'articolo 7 che abolisce la facoltà di pagare in comune la tassa dei poveri nei borghi parlamentari.

Lord Grey propone di sopprimere quell'articolo. Il lord cancelliere respinge l'emendamento. L'articolo del *bill* eguaglia chi occupa una casa pagando la tassa in totalità a qualunque altro individuo sottoposto alla tassa. Il principio del *bill* è che l'occupante in comune che reclama il diritto di voto avrà da provare che paga la tassa personalmente.

Lord Russell appoggia quel concetto. Il duca di Richmond fa osservare che l'articolo implica una questione pecuniaria e che in conseguenza la Camera è incompetente per modificarlo.

Dopo un dibattimento al quale pigliarono parte i lords Granville, Cairns, Romney e Harrowby, si passa al voto e l'emendamento di lord Grey è respinto da 148 voti contro 43.

Lord Halifax propone, parlando dell'art. 8 relativo alle liste, di dichiarare che nissuno potrà essere iscritto in una contea per ragione di una proprietà che sia in un borgo e che gli dia diritto di voto nel borgo stesso.

Lord Russell sostiene quell'emendamento che è respinto da 135 voti contro 41.

Lord Lyttleton propone che sia escluso dal diritto di voto chiunque non sa scrivere chiaro, e la sua proposta è respinta senza andare ai voti.

Lord Cairns propone che nei borghi o nelle contee nissuno non possa votare per più di due e nella città di Londra per più di tre candidati.

Lord Malmesbury combatte quell'emendamento perchè costituisce una innovazione che non ha precedenti.

Lord Russell non crede che sia da respingersi per quella sola ragione, crede quella innovazio-

ne utilissima e spera che la Camera non la respingerà senza esaminarla.

Dopo una discussione l'emendamento è adottato da 142 voti contro 51. Maggioranza contro il Ministero 91.

Dopo vien combattuta una mozione del marchese di Bristol che mira a sopprimere l'art. 9 che esclude dal diritto del voto gli elettori impiegati, ed è respinta senza andare ai voti.

Lord Sonder propone di togliere Great Yarmouth dalla lista dei quattro borghi privati della franchigia per corruzione.

Il lord cancelliere si oppone a quell'emendamento che è respinto.

Gli altri articoli fino all'art. 14 inclusivo sono adottati. (*Times*)

— Si legge nel *Morning Post*:

Le stesse istituzioni producono effetti differentissimi secondo l'indole della nazione alla quale sono applicate, e a quel carattere deesi attribuire la maggior parte del bene o del male che fanno, meglio che alle istituzioni stesse.

Il discorso pronunziato dal duca di Persigny, nella discussione del bilancio, mette in forma pratica questa considerazione. Il danno di cui l'oratore si dolse non è che le Camere francesi siano prive della influenza, negli affari del paese, ma che non la esercitano. La Costituzione francese riconosce il diritto, anzi più, il dovere della Camera di manifestare coi voti l'opinione del popolo che rappresenta su qualunque proposizione che il Governo sottopone loro, ed è essenziale che quell'assemblea faccia il dover suo, come il capo della nazione e i suoi consiglieri facciano il loro.....

Il processo però con cui qualunque singola clausola o provvedimento è riveduto, criticato, modificato e finalmente messo nella forma più accettabile come avviene nella nostra Camera dei Comuni, è assolutamente ignoto al Corpo legislativo ed al Senato, cosicchè colà si adottano gli intendimenti del Governo senza nulla che meriti il nome di discussione. Anzi, come avverte il sig. Di Persigny, spesso le idee del Governo sono sostenute coi voti da quelli stessi che vi sono opposti, per tema di recar danno al potere esecutivo.

FRANCIA. — Il *Moniteur* pubblica la nota testuale recata dal *Constitutionnel* sul convegno progettato dell'Imperatore Napoleone coll'Imperatore Francesco Giuseppe a Salisburgo.

— Il *Moniteur du soir* riproduce l'articolo del *Constitutionnel* relativo allo Schleswig settentrionale.

Riproducendo la nota del *Moniteur* del primo corrente, il *Débats* aggiunge:

« Questa nota, il lettore lo avrà osservato al pari di noi, non reca molta luce nella quistione. Ella ci dice, è vero, che il discorso attribuito al generale Dumont è apocrifo; ma se il generale non ha pronunziato il discorso che gli si presta, non è per ciò rimasto muto.

« Quali parole ha egli dirette alla legione straniera? Ciò non sarebbe inutile a sapersi; eppure la nota lo passa sotto silenzio. Noi vediamo inoltre che il generale Dumont era stato esclusivamente invitato dal ministro della guerra ad investigare, durante il suo soggiorno a Roma, le cause che avevano prodotto un certo numero di diserzioni nella legione straniera; ma la nota non dice come il generale si trovasse a Roma; se vi si fosse recato spontaneamente, o se vi fosse stato mandato dal Governo francese. Niente è meno chiaro del linguaggio del foglio ufficiale, e le sue affermazioni non sono più istruttive delle sue reticenze.

« Noi non aggiungeremo che una parola. Un intervento più o meno diretto della Francia negli affari di Roma sarebbe tanto più spiacevole in quanto che, per confessione stessa del Governo francese, esso non troverebbe nel contegno dell'Italia nè una giustificazione nè un pretesto.

« Si legge infatti nella rassegna ebdomadaria del *Moniteur du soir*: « L'agitazione che i partiti estremi tentano di suscitare in Italia non coglierà nessuno alla sprovvista. Il governo dell'Imperatore veglia al mantenimento della Convenzione del 15 settembre. Il governo di Re Vittorio Emanuele è animato dalle stesse intenzioni. Esso ha prescritto provvedimenti energici per proteggere contro ogni tentativo le frontiere pontificie. » Dopo la enumerazione di questi provvedimenti, il foglio ufficiale assicura, terminando, che *la Convenzione di settembre sarà risolutamente eseguita.* Ed appunto perciò occorre che nessun passo imprudente della Francia metta in diffidenza gl'Italiani, nè gli autorizzi a pensare che vengono considerati come soli stretti all'esecuzione letterale di una Convenzione che stabilisce impegni reciproci. »

PRUSSIA. — Si legge nella *Gazzetta della Germania del Nord*:

Se i giornali francesi sono sinceri nelle loro comunicazioni sulle impressioni che si sono manifestate in Germania in seguito ai tentativi diplomatici della Francia per la questione dello Schleswig del Nord, i nostri vicini dell'altra sponda del Reno faranno le maraviglie dell'unanimità colla quale tutti i partiti si esprimono contro qualunque intervento forestiero nei nostri affari interni.

Se pochi giorni or sono un foglio francese ha fatto la osservazione maligna che i Tedeschi usano della loro nazionalità come il ragazzo del suo primo orologio che trae di tasca ad ogni istante, esso avrebbe potuto essere più pulito nello scegliere un paragone più conveniente. In ogni caso noi confessiamo volontieri che il sentimento della nazionalità tedesca per ciò appunto che esso è una cosa nuova e lungamente desiderata agisce con maggiore potenza e meriterebbe per ciò maggiori riguardi.

Tuttavia, colla soluzione pacifica della questione del Lussemburgo, abbiamo dato prova che la riflessione non ha cessato mai di costituire la regola di condotta del popolo tedesco e dei suoi uomini di Stato. Nessuno ha sconosciuto che, a ragione della posizione geografica e della importanza strategica della fortezza, la Francia aveva diritto di preoccuparsi dell'avvenire di questo paese e noi abbiamo tenuto conto di questo diritto senza neppure discuterlo.

Ma noi possiamo tanto maggiormente pretendere di non venire disturbati nei nostri affari che non toccano alcun interesse francese ed a motivo di ciò dobbiamo annettere tanto maggiore importanza alle dichiarazioni pacifiche del *Moniteur* nella lusinga che esse porranno un termine alle provocazioni continue di cui la Germania costituisce da troppo lungo tempo il bersaglio nella stampa francese.

Aggiungiamo che i fogli governativi di Parigi appoggiano calorosamente la nota del *Moniteur*: fra gli altri, la *Patrie* raccomanda ai giornali francesi ed esteri di non accogliere che con prudenza le notizie che ricevono onde non prestino involontariamente il loro concorso a speculazioni che essi devono per primi riprovare. Siamo perfettamente d'accordo colla *Patrie*. Ma è precisamente la stampa parigina che in parte mantiene relazioni strettissime per non dire che vive sotto la dipendenza dei finanzieri e sfrutta la situazione a loro profitto.

Perchè non si attacca il male alla radice, quando vi si è tanto vicini?

— Un dispaccio da Berlino segnala la pubblicazione del 1° numero del *Bollettino delle leggi* della Confederazione della Germania del Nord.

Esso contiene una dichiarazione regia colla data di Ems 26 luglio, controfirmata dai ministri e concepita nei seguenti termini:

« Noi, Guglielmo, in virtù delle clausole della Costituzione federale del Nord, votate dal Reichsrath, accettiamo colla presente per noi e per i nostri successori alla Corona di Prussia i diritti, competenze ed obbligazioni che ci sono conferiti dalla Costituzione federale. »

— La *Gazzetta del Popolo* di Berlino pubblica una lettera del signor Jacoby capo del partito progressista prussiano. Il signor Jacoby rinunzia con tale lettera alla candidatura della terza circoscrizione elettorale di Berlino per il Parlamento del Nord. Egli motiva il suo rifiuto colla credenza che non solo la Costituzione della Germania del Nord, ma la stessa Confederazione è nocevole alla libertà ed alla unità della patria tedesca.

AUSTRIA. — Le *Narodni Noviny* hanno il seguente carteggio da Kralevice, 19 luglio:

Quando nell'anno 1849 l'esercito rivoluzionario magiaro dovette arrendersi presso Vilagos al generale russo, la bandiera magiara lo salutò.

Narrasi che in tale frangente gli Usseri, nella disperata umiliazione, lacerarono la bandiera per tenerne i lembi nascosi sul petto, acciocchè non cadesse nelle mani nemiche, ed ammazzarono i loro propri cavalli, perchè il nemico non se ne impadronisse. Lo stendardo magiaro si chinò in campo aperto, e soggiacque alla maggior forza a cui dovette cedere.

Ora che la rivoluzione del 1848 è giustificata, pare che il governo magiaro ed i suoi organi non pensino che a vendicarsi degli Slavi nella persona de'Croati, a cui allora soccombettero, ed a cui ora vollero persino abbattere il nazionale stendardo. Ed un *honved* fu il primo che mise la scure in quel sacro pegno per atterrarlo; fu il capitano dell'imperiale regia guarnigione, un *honved!* Il nostro giudice cercò gente per abbattere la bandiera, ma non trovò nessuno; per cui si rivolse ai vicini, offrendo somme cospicue per realizzare il suo intento. Un meschinello, un contadino, a cui furono dati 50 fiorini, s'avvicinò al gonfalone; ma la popolazione ivi presente gli impose col suo contegno in maniera che egli, gettando lungi da sè la scure e piangendo dirottamente, restituì la somma offertagli.

Questo accade il 17 luglio.

Il giorno 18, alle 4 1/2 antimeridiane attorniò la truppa il gonfalone, caricò i fucili, innalzò le baionette e tagliò l'albero del vessillo! Non si può esprimere l'indignazione che invase la popolazione presente. Quando la bandiera incominciò a chinarsi, sorse un grido, uno strepito, uno strider de' denti; alcune donne svennero; ed i cittadini al mesto spettacolo tanto si irritarono che, se non ci fossero stati tre uomini che godono la stima universale e che con mani giunte pregavano e calmavano la moltitudine, sarebbe infallibilmente accaduto un qualche gran guaio.

Allorchè il gonfalone cadde per terra, fu tosto lacerato in mille pezzi, giachè ognuno voleva conservarne almeno un pezzettino per memoria.

Questa è la semplice e veritiera esposizione del fatto. Se dovessi manifestare i sentimenti della popolazione, sarei obbligato ad immergere la penna nella vendetta e nelle lagrime. Il signor Cseli è così riuscito nell'intento; d'ora innanzi ogni conciliazione coi Magiari è impossibile. Siatene persuasi: quanti pezzettini furono fatti, tanti nemici implacabili generò codesto atto inconsiderato.

Sotto questo gonfalone si riunì, nel 48, la nazione per sostenere il trono vacillante degli Absburgo; questo medesimo oggi venne gettato dalla truppa nel fango. Pare che si faccia di tutto per riaccendere il fuoco, che nel 48 degenerò in quel mostruoso incendio. Badate, però; nel nuovo incendio la nazione nostra non perirà!

— Secondo un dispaccio dell'*Havas* in data di Vienna 1° agosto, la *Gazzetta di Vienna* annunzia che l'internunzio d'Austria a Costantinopoli, barone di Prokesch-Osten è elevato al grado di ambasciatore presso la Sublime Porta.

La stessa *Gazzetta* pubblica il trattato di commercio e navigazione austro-olandese.

GRECIA. — L'*Indipendenza Ellenica* pubblica la seguente circolare diretta dal ministro degli affari esteri ai ministri di Grecia a Londra, Parigi, Pietroburgo, Vienna e Firenze:

Signor ministro,

Quando il serdar-ekrem Omer pascià fu chiamato al comando delle forze turche in Candia, mi sono affrettato a portare a vostra conoscenza i ragguagli che ci erano pervenuti e secondo i quali il Governo ottomano, non isperando più vincere l'insurrezione colla forza delle armi aveva deciso d'usare dei mezzi meno onerosi per lui e più efficaci, a parer suo, ma riprovati dal Codice di guerra fra nazioni civili.

Ci avevano assicurato che il sistema che il serdar-ekrem doveva adottare era di devastare il paese per agire sugli insorti colle spogliazioni e la fame, e di sgozzare le donne e i fanciulli per opprimere in tal guisa quelli che le baionette turche non avevano potuto domare.

Infatti, fin dai primi passi di Omer in Candia, è stato constatato che le crudeltà, le atrocità, a cui le forze turche si abbandonavano fino allora, erano oltrepassate dall'azione sistematica che veniva inaugurata.

Vi ho ragguagliato di tutto e voi ne avete parlato a S. E. il ministro degli affari esteri di... che ne fu commosso.

Oggi noi riceviamo comunicazione d'un documento emanato dal Governo provvisorio di Candia e diretto ai consoli residenti a Canea. Questo documento conferma quanto vi aveva scritto finora ed offre un quadro straziante della situazione dell'isola.

Dinanzi a tale situazione, la Grecia non può star silenziosa. Il popolo greco ha il diritto di esigere che il Governo faccia un appello al mondo incivilito perchè non permetta che si compiano impunemente sotto i suoi occhi delitti che disonorano l'umanità.

Non sarebbe permesso al Governo di dimenticare, in questo momento, che i Greci di Candia non hanno preso piccola parte alla fondazione del regno di Grecia, non hanno meno sacrificato, e dianzi hanno manifestato altamente e spontaneamente la loro volontà di essere riuniti al regno di Grecia.

Questa dichiarazione dei Cretesi aggiunge un nuovo titolo a quelli che il regno di Grecia possiede dalla sua creazione per trattare la causa di questo popolo dinanzi all'Europa. Dopo aver dato lettura al ministro degli affari esteri di... della nota diretta ai consoli dal Governo provvisorio di Candia, vogliate pregare S. E. d'informarvi quali sono i provvedimenti che le potenze firmatarie del trattato del 1856 si propongono di prendere per metter fine ad uno stato di cose che certo non era da loro preveduto quando firmarono quel trattato.

Il Governo del Re, trovandosi in una posizione difficile, ha saputo, senza mancare ai suoi doveri verso i suoi fratelli di Candia, senza abdicare la sua posizione in Oriente, non turbare la pace dell'Europa.

Le potenze non tollereranno che la Turchia profitti di questa pace per soffocare colla devastazione, coll'incendio, col sacrilegio e la strage gli sforzi d'un nobile popolo che aspira a conquistare la sua libertà con una guerra leale, ed a riunire i suoi destini a quelli dei suoi fratelli del regno di Grecia.

— Scrivono da Atene, 27 luglio, all'*Osservatore Triestino*:

Coll'ultimo postale austriaco ci arrivarono notizie da Candia. Il piano di Omer pascià era di tagliare agli insorgenti ogni possibile comunicazione, e dopo averli chiusi nella provincia di Sfakia, di annunziare la fine dell'insurrezione candiotta. Ciò finora non gli è riuscito. Gli insorgenti hanno deciso di contrastare ogni passo al generalissimo turco; lasciarono entrare Mehemet pascià nell'altipiano di Aschifo, ove poi lo bloccarono da tutte le parti. Già da vari giorni Omer pascià procura di entrare in Sfakia dalla parte delle strette di Callicrati; Coroneos con due mila uomini lo impedisce. I consoli di Canea, avendo saputo che 1,500 donne e fanciulle si erano rifugiati in una spelonca presso il villaggio di Pazzano, protestano anticipatamente contro qualunque atto a danno di quegl'innocenti. Omer pascià disse non aver intenzione di attaccare esseri inermi; tale dichiarazione però fu fatta dopo che il console inglese di Canea ebbe mandato sopra luogo la cannoniera *Virad*.

L'altipiano di Lassiti è stato rioccupato dagli insorgenti dopo che l'esercito turco si era portato verso le provincie occidentali dell'isola. Queste notizie vengono tutte confermate anche da lettere private pervenute al comitato centrale d'Atene.

Con felicissimo esito il famoso *Arcadi* eseguì anche il suo decimottavo viaggio in Candia, donde prese a bordo 500 profughi che trasportò a Sira. Aveva a bordo anche tre turchi fatti prigionieri dal corpo di Coroneos; questi turchi furono consegnati a Sira al console turco, dopo essere stati trattati a bordo come soldati liberi e non come nemici. Dall'Europa non abbiamo finora nessuna buona notizia sull'affare di Candia; pare che la diplomazia europea vuol fare la sorda per lungo tempo ancora in faccia a tanti sagrifizi.

S. M. il re scrisse una lettera al presidente del Ministero, nella quale si congratula con esso per l'esterminio delle bande dei briganti Kitzos e Lafasano, uccisi giorni fa, come vi scrissi a suo tempo. Ora anche i rimanenti briganti delle suddette bande, presentatisi alle autorità, si sono arresi, non potendo più a lungo mantenersi senza i loro capi.

La settimana scorsa ebbe luogo l'elezione dei tre candidati per il posto di comandante della guardia nazionale. Riescirono eletti Coroneos con 12 voti, Scuffos, il podestà d'Atene, con voti 10, e l'avvocato Deligiorgi, uno dei capi dell'opposizione, con voti 10. Si crede generalmente che il governo confermerà l'elezione di Coroneos; se però Coroneos, trovandosi presentemente in Candia, non potrà esser eletto, verrà nominato comandante il podestà della capitale, uomo energico abbastanza, e che ha tutta la buona volontà di far progredire l'istituzione della guardia nazionale.

L'aiutante di S. M., maggiore Metaxà, arrivò da Pietroburgo, latore del contratto di matrimonio del re, contratto che venne sottoscritto dai membri del Ministero. Il signor Metaxà ripartì, dopo due giorni alla volta di Pietroburgo.

Furono invitati ad assistere alla funzione degli sponsali di S. M. il metropolitа d'Atene e due altri arcivescovi, i quali fra alcuni giorni partiranno alla volta della capitale russa.

P. S. In questo punto venni a sapere che Omer pascià riescì a riunirsi con Mehemet pascià, e che l'esercito ottomano occupò tutto l'altipiano di Aschifo. Non si seppe finora verso qual parte si sono ritirati gl'insorgenti. Non perciò è spenta la rivoluzione. I particolari con prossima mia.

AMERICA. — Il *Morning Post* ha da Washington 16 luglio:

Ogni giorno aumenta la indignazione contro il dipartimento di Stato per il modo con cui si è condotto negli affari messicani. Credesi che il Governo qui aveva il potere di salvare la vita di Massimiliano.

Il Senato e la Camera hanno chiesto che sia presentata loro la intera corrispondenza del dipartimento di Stato sugli affari messicani.

REGIA UNIVERSITA' DI PISA.

Il sottoscritto in ordine ai Regi decreti del 6 e 14 giugno 1863 e 16 luglio 1865 rende noto che nella Regia Università suddetta il dì 10 del mese di settembre sarà aperta una sessione di esami per coloro che aspirano ad essere abilitati all'ufficio di maestro delle scuole tecniche del primo grado, e per coloro che aspirano ad essere abilitati all'ufficio d'insegnante nelle classi inferiori e superiori ginnasiali.

Per essere ammessi ai detti esami gli aspiranti dovranno presentare al rettore della Università dentro il prossimo mese di agosto la relativa domanda accompagnata dai seguenti documenti:

1° Fede di nascita da cui risulti l'età di 25 anni compiti per gli aspiranti al magistero nelle classi superiori ginnasiali, e di 20 anni compiti per gli aspiranti al magistero nelle classi inferiori ginnasiali, e nelle scuole tecniche di primo grado.

2° Attestato di buona condotta dato dal sindaco del comune di ultima dimora.

3° Attestato medico, debitamente legalizzato, da cui consti della capacità a sostenere le fatiche della scuola.

Oltre questi attestati comuni alle tre classi sunnominate, gli aspiranti all'ufficio di maestro nelle scuole tecniche del 1° grado aggiungeranno un atto comprovante o che abbiano riportato la licenza liceale ovvero quella dell'Istituto tecnico, o che sieno muniti della patente di maestro elementare del grado superiore, o che con autorizzazione provvisoria abbiano atteso non meno di un'anno scolastico all'insegnamento di quelle materie per le quali aspirano a conseguire il diploma di abilitazione.

Gli aspiranti all'ufficio d'insegnante nelle classi inferiori ginnasiali aggiungeranno:

Un atto comprovante o che abbiano riportata la licenza liceale, o che abbiano almeno compiuto gli studi secondari classici, o che con autorizzazione provvisoria abbiano atteso non meno di un anno scolastico all'insegnamento delle materie per le quali aspirano a conseguire il diploma di abilitazione.

E gli aspiranti all'ufficio d'insegnante nelle classi superiori ginnasiali aggiungeranno:

Un attestato vidimato dall'autorità scolastica della provincia di avere con autorizzazione provvisoria atteso non meno di due anni con lode in un pubblico instituto all'insegnamento delle materie per le quali aspirano a conseguire il diploma di abilitazione.

Dalla Direzione della Regia Università di Pisa, il 26 luglio 1867.

Il Rettore: I. MATTEUCCI.

SERVIZIO TELEGRAFICO.

Dal 26 luglio ultimo scorso venne attivato il servizio pei privati nella stazione sociale di Giardini (provincia di Messina) prima aperta ad esclusivo servizio di ferrovia, e dal 1° del corrente mese tale servizio venne esteso anche all'ufficio governativo di Atina (provincia di Terra di Lavoro). Dalla stessa data del 1° corrente agosto venne pure aperto al servizio del Governo e dei privati un ufficio telegrafico a Rio dell'Elba (provincia di Livorno).

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 3 (ritardato).

Il *Journal des Débats* dà le seguenti spiegazioni intorno la missione e l'attitudine del generale Dumont a Roma. Dice che il generale non ha passato in rivista la legione d'Antibo, che non ha pronunziato alcun discorso nè dato alcun ordine. Egli si è limitato a verificare le diserzioni avvenute in quel corpo. Queste diserzioni costituiscono un fatto grave e colpevole commesso da francesi in paese straniero e che interessa da vicino il Governo francese, il quale ha il dovere di metter mano sui disertori della legione d'Antibo e di rincorporarli nell'esercito francese, se non compiono il servizio, in virtù del quale hanno potuto essere svincolati dal servizio militare in Francia. Sarebbe assai malagevole, conchiude il *Débats*, di vedere in questi fatti alcun intervento diretto o indiretto del Governo francese negli affari del Governo pontificio nè sovratutto una offesa alla Convenzione di settembre.

Rouher partirà lunedì per Carlsbad e vi rimarrà 25 giorni.

L'*Etendard* dice essere inesatto che il marchese di Moustier accompagni le LL. MM. Imperiali nel loro viaggio a Salzburgo.

Parigi, 4.

Il principe imperiale è atteso qui stassera.

L'Imperatore ha ricevuto i commissari stranieri dell'Esposizione. Sua Maestà rispondendo al loro indirizzo disse che le nazioni incivilite tendono a formare una sola famiglia; che l'Imperatrice e il principe imperiale partecipavano ai suoi voti per la pace del mondo.

La *Patrie* dice che le LL. MM. portoghesi non partiranno il 5 ma dopo il 13 del corrente.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 3 agosto 1867, ore 8 ant.

Barometro stazionario o lievemente abbassato nel sud. Temperatura molto diminuita. Temporali e pioggie generali. Cielo nuvoloso. Mare grosso. Forti i venti di sud-ovest e sud-est.

Nel nord est della Francia il barometro si è innalzato di 6 a 8 mm., ma nel nord d'Europa è quasi stazionario. Le pressioni sono molto forti all'ovest della Francia; in Inghilterra, in Ispagna domina il vento di nord.

Stagione non ancora ristabilita, e probabile continuino i temporali.

Firenze, 4 agosto 1867, ore 8 ant.

Il barometro si è innalzato di 8 a 10 mm. nel nord e di 4 a 6 nel sud. Le pressioni sono alla normale su tutta la Penisola. Temperatura diminuita. Pioggia specialmente nel centro nelle ultime 24 ore. Cielo sereno e mare mosso. Domina forte il vento di nord-ovest e anche quello di nord-est.

Il barometro continuò ad innalzarsi di 2 a 3 mm. nel nord e nell'ovest d'Europa. Le pressioni sono poco sotto la normale nel nord d'Europa e sono sopra la normale di 6 a 8 mm. all'ovest della Francia.

Qui il barometro è stazionario e soffia in alto il vento di nord.

Stagione buona.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 3 agosto 1867.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 748,0	mm 750,0	mm 753,8
Termometro centigrado	18,0	25,0	20,5
Umidità relativa	84,0	56,0	71,0
Stato del cielo	pioggia	sereno e nuvoli	nuvolo
Vento direzione / forza	O debole	O debole	NE debole

Temperatura { massima + 26,5 / minima + 17,5 } Pioggia nelle 24 ore mm. 41,0.

Minima nella notte del 4 agosto + 18,0.

Nel giorno 4 agosto 1867.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 756,0	mm 755,0	mm 755,0
Termometro centigrado	25,0	28,0	20,5
Umidità relativa	35,0	31,0	42,0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	NE debole	NO debole	NO debole

Temperatura { massima + 28,5 / minima + 18,0 }

Minima nella notte del 5 agosto + 16,5.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 5 Agosto 1867)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 luglio 1867		52 47½	52 40	52 60	52 50	» »	
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.			69 3/4	69 ½	» »	» »	» »	
Idem 3 0/0	god. 1 aprile 1867		35 ½	35 »	» »	» »	» »	
Imprestito Ferriere 5 0/0	» 1 genn. 1867	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	»	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni della Banca Naz. Toscana	» ex coupon	1000	» »	» »	» »	» »	1400	
Dette Banca Nazionale nel Regno d'Italia	1 genn. 1867	1000	» »	» »	» »	» »	1520	
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	» »	» »	» »	» »	» »	
Banca di Credito italiano	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni del Credito Mobil. ital.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Obbligazioni Tabacco 5 0/0	»	1180	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle SS. FF. Romane	» 1 luglio 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle suddette	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	»	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	» 1 genn. 1867	420	44 ½	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle sudd. C D.	» 1 luglio 1867	500	160 »	155 »	» »	» »	» »	
Dette	» 1 marzo 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni SS. FF. Meridionali	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	200 »	
Obblig. 3 0/0 delle dette	» 1 aprile 1867	500	124 »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. dem. 5 0/0 in ser. comp.	»	505	386 »	385 ½	» »	» »	» »	
Dette in serie di 1 e 2	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette in ser. non comp.	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale 5 0/0 obbl.	2ª emissione	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto in sottoscrizione	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto liberato	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale di Napoli	» 1 genn. 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Pantelegrafo Caselli	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Detto 2ª ser.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	» 1 luglio 1867		» »	» »	» »	» »	53 ½	
3 0/0 Idem	» 1 aprile 1867		» »	» »	» »	» »	36 »	

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	30		
dto.	30			Trieste	30			dto.	90	26 70	26 65
dto.	60			dto.	90			Parigi	30		
Roma	30			Vienna	30			dto.	90	106 ½	106 »
Bologna	30			dto.	90			Lione	90	»	»
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90	»	»
Napoli	30			dto.	90			Marsiglia	90	»	»
Milano	30			Francoforte	30			Napoleoni d'oro		21 24	21 22
Genova	30			Amsterdam	90						
Torino	30			Amburgo	90			Sconto Banca 5 0/0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0

Il vice sindaco: NUNES VAIS

COMUNITÀ DI LAMPORECCHIO

Il sindaco della comunità suddetta notifica:

È aperto il concorso a due posti di maestra nelle pubbliche scuole elementari di questa comunità, poste una nel popolo di Larciano a San Rocco, e l'altra a Lamporecchio nel palazzo comunale, alla prima delle quali è annesso l'annuo stipendio di lire 450 e il quartiere, ed alla seconda l'annuo stipendio di lire 400.

Oneri: 1° L'insegnamento secondo il prescritto dalla legge e secondo apposito regolamento.

Tutte quelle signore però che, provviste dei necessari diplomi d'insegnamento, desiderano concorrere ad uno dei due posti rammentati, invieranno entro il 15 del prossimo mese di settembre all'uffizio infrascritto le loro istanze in carta bollata e documenti di corredo franche di posta.

Dall'uffizio comunale di Lamporecchio li 2 agosto 1867.

Per il Sindaco
2098 *L'assessore anziano* **Torrigiani Raffaello.**

CONCORSO AD UN POSTO DI MAESTRO

Il sindaco del comune di Lastra a Signa, provincia di Firenze, rende noto:

Essere aperto il concorso al posto di maestro per una nuova scuola elementare maschile da aprirsi il 5 novembre prossimo nel Castello della Lastra.

L'annuo appuntamento è stabilito in lire 900, e la pigione del locale della scuola è a carico del comune.

Il regolamento relativo è ostensibile in questa segreteria comunale.

Tutti coloro che intendono concorrere a detto impiego dovranno far pervenire al sottoscritto la domanda corredata delle carte giustificanti la loro idoneità e moralità a tutto il 28 settembre prossimo.

Li 2 agosto 1867.

Il Sindaco
2107 **E. Rondinelli.**

Avviso.

La fiera di bestiami solita farsi nel mese di agosto alla Lastra a Signa avrà luogo in quest'anno nei giorni 19 e 20 di questo mese.

Li 3 agosto 1867.
2108 *Il Sindaco* **E. Rondinelli.**

MUNICIPIO DI CAMPIGLIA MARITTIMA

AVVISO.

Resta aperto il concorso dal 1° a tutto il 31 agosto corrente al vacante impiego di maestro della scuola elementare di grado superiore di questa terra collo stipendio annuo di lire 1,080. Tutti gli obblighi inerenti allo impiego sono descritti nel relativo regolamento approvato per le pubbliche scuole del comune, ostensibile a chiunque voglia prenderne cognizione nella segreteria comunale.

Gli aspiranti a tale impiego sono invitati a inviare al sottoscritto, franche di posta, le loro domande in carta bollata, corredate dei certificati di moralità e del diploma comprovante la capacità ed idoneità nell'insegnamento a senso delle discipline vigenti per l'istruzione pubblica, prima dello spirare del giorno 31 agosto detto.

Dalla residenza municipale il 1° agosto 1867.
2090 *Il Sindaco*

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE
A tutto il giorno 20 Luglio 1867.

Attive.

Voce		Importo
Numerario in Cassa nelle Sedi	L.	79,118,439 69
Id. id. nelle Succursali	»	18,677,348 97
Esercizio delle zecche dello Stato	»	7,898,057 92
Portafoglio nelle Sedi	»	164,933,302 65
Anticipazioni id.	»	32,338,371 06
Portafoglio nelle Succursali	»	39,732,689 18
Anticipazioni id.	»	18,435,207 01
Effetti all'incasso in conto corrente	»	283,592 35
Immobili	»	6,381,421 75
Fondi pubblici	»	14,922,853 05
Azionisti, saldo azioni	»	21,752,000 »
Spese diverse	»	1,165,711 39
Indennità agli azionisti della Banca di Genova	»	500,000 »
Tesoro dello Stato (Legge 27 febbraio 1856)	»	260,615 52
Stabilimenti di circolazione (R. Decreto 1° maggio 1866)	»	12,772,500 »
Mutuo 250 milioni (R. decreto id.)	»	250,000,000 »
Azioni Banca da emettere	»	27,500,000 »
Diversi	»	3,822,323 36
Sindacato per l'assunzione di quote del prestito di 350 milioni	»	33,143,684 53
Depositi volontari e liberi	»	60,367,513 43
Servizio del Debito Pubb. in Torino.	»	1,781,468 60
	L.	795,487,100 46

Passive.

Voce		Importo
Capitale	L.	100,000,000 »
Biglietti in circolazione	»	557,654,927 60
Marche da bollo in circolazione	»	65,790 »
Fondo di riserva	»	14,211,666 66
Tesoro dello Stato conto corrente — Disponibile	»	»
Tesoro dello Stato conto corrente — Non disp.	»	22,795,149 10
Conti correnti (disponibile) nelle Sedi	»	7,236,927 77
Id. disponibile nelle Succursali	»	1,571,768 30
Id. (non disponibile)	»	20,631,723 37
Biglietti a ordine (Art. 21 degli statuti)	»	3,811,672 70
Dividendi a pagarsi	»	83,310 50
Risconto del semestre precedente	»	901,682 70
Benefizi del sem. in corso nelle Sedi	»	287,749 17
Id id nelle Succursali	»	198,378 43
Id id comuni	»	764 31
Mandati a pagarsi	»	5,668,076 42
Depositanti d'oggetti e valori diversi	»	60,367,513 43
	L.	795,487,100 46

Visto: *Il censore centrale*
2100 **G. de Cesare.**

Per autenticazione
Il direttore generale
Bombrini.

Il R. tribunale civile di Como

Sull'istanza di Nasazzi Emanuele, Giulio, Giovanni, Carlo e Teresa fratelli figli del fu Giuseppe di Esino Superiore, mandamento di Bellano, coll'avvocato sottoscritto:

Ordinò

Con suo provvedimento 9 ottobre 1866 di assumere informazioni sulla esistenza di Pietro Nasazzi fu Giuseppe del comune predetto, nato il 29 gennaio 1825, ed assente da Esino sua ultima residenza fin dal 1849, ed incaricò il cancelliere del tribunale stesso pubblicare analogo invito per tutti che potessero fornire informazione sull'assente, colla menzione espressa che scorsi sei mesi dalla seconda pubblicazione dell'invito, il tribunale pronuncierà sulla chiesta dichiarazione di assenza.

1829 Avv. Adamoli.

Avviso.

Giovanni Antonio Esposito, di padre ignoto, nato in Salerno, domiciliato in Caserta, con decreto ministeriale del 14 maggio 1867 è stato autorizzato a far eseguire la pubblicazione della domanda avanzata al Re onde cambiare il cognome *Esposito* nell'altro di *Ruggiero* per sè e suoi figli legittimi Barbara, Alfonso, Angela, Carmela e Pietro, nati in costanza di matrimonio da Anna Rosa Ammendola giusta le prescrizioni dell'articolo 121 del decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile. All'effetto invita chiunque vi abbia interesse a presentare le sue opposizioni entro quattro mesi dalla data della presente pubblicazione. 2105

Avviso.

Serafino Angelo Crispino di Domenico, nativo di Piedimonte d'Alife, domiciliato in Santa Maria Capua Vetere, riconosciuto comunemente fin dall'infanzia col nome di Raffaele apposto agli altri due nell'atto di battesimo, ha domandato in grazia al Re di far aggiungere anche all'atto di nascita il nome di Raffaele. All'effetto con decreto ministeriale del 22 maggio 1867 essendo stato autorizzato a farne seguire la pubblicazione, giusta il prescritto dell'articolo 121 del decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile, invita chiunque vi abbia interesse a presentare le sue opposizioni entro quattro mesi dalla data della presente pubblicazione. 2104

Avviso.

Con atto di voltura del dì 3 agosto corrente la quota dei beni situati nella comunità di Firenze spettante ad Enrico del fu Baldassarre Stalvias, morto a Sins (Cantone dei Grigioni, Confederazione Svizzera), fino dal dì 9 agosto 1863 è stata voltata in conto e testa dei suoi eredi legittimi, come resulta dai relativi libri catastali dell'agenzia delle tasse dirette di Firenze.

Firenze, li 4 agosto 1867. 2110

Avviso.

Henry (Enrico) Brind, defunto.

A norma della legge 22 e 23 Vittoria, cap. 35, intitolata: « Atto in rimodificazione della legge sulle proprietà ed in sollievo dei fidecommissari » sia noto a chiunque spetta che tutti i creditori o persone aventi reclami o pretensioni contro il suddetto Henry Brind defunto, negoziante di paglia, domiciliato ultimamente n. 10 e 12 fuori la Porta San Frediano, Firenze, Regno d'Italia, il quale morì il giorno 22 dicembre 1866, e che pretendono aver diritto a partecipare nel prodotto di certe polizze di sicurtà sulla vita del nominato Henry Brind in virtù di un atto o instrumento di cessione di dette polizze in data 26 ottobre 1857, e fatto tra il detto Henry (Enrico) Brind da una parte e Frederich William (Federigo Guglielmo) Brind e John George (Giovanni Giorgio) dall'altra parte, sono invitati ad inviare tutti i dettagli in iscritto di tali reclami o pretensioni e la natura della garanzia (se ne esista alcuna) al signor dott. Antonio Lodoli entro il giorno 23 del prossimo settembre nel suo studio via Porta Rossa, n° 4, in Firenze, dopo qual giorno i suddetti Frederich William Brind e John George procederanno a distribuire le somme da essi ricevute come prodotto delle menzionate polizze alle persone alle quali spetta in virtù dell'atto di sopra, avente riguardo solamente ai reclami e pretensioni dei quali allora avranno ricevuta notizia, e che i detti Frederich William Brind e John George non saranno responsabili delle dette somme così distribuite verso chiunque dei crediti o reclami del quale non avranno ricevuto notizia al momento di tale distribuzione.

Firenze, 2 agosto 1867.

2102 Alessandro Carli.

Revoca di procura.

Con atto 12 luglio 1867, rogato Francone, i nominati Pavesio Maddalena fu Michele e Giovanni Battista fu Giovambattista, coniugi Scarzello, domiciliati in Corneliano d'Alba, rivocarono il mandato generale da loro passato in capo del loro cognato Albrito Pietro fu Teobaldo domiciliato nello stesso luogo con altri atti 20 febbraio e 14 aprile prossimi passati, pure rogati Francone.

Alba, 28 luglio 1867.

2103 Ricca sost. Sorba, proc. capo.

Inibizione di caccia. 2101

Faustino Moriani inibisce a chiunque introdursi a cacciare in qualsivoglia modo senza di lui consenso in iscritto nei di lui beni posti nelle comunità d'Empoli, di Castel Fiorentino e di Montespertoli, intendendo di valersi dei diritti accordati dalle leggi vigenti in materia.

Avviso.

In ordine al pubblico istrumento del 22 luglio 1867, rogato dal sottoscritto notaro e registrato a Pisa il 27 luglio detto, il signor David del fu Samuel Nunes, negoziante domiciliato a Pisa, si sciolse e si separò dalla Società in accomandita già costituita col pubblico instrumento del 16 marzo 1858, rogato ser Antonio Vannini, registrato a Pisa li 20 dello stesso mese, vegliante in Pisa sotto la ditta Calamini, Modigliani e C., avente per iscopo la fabbricazione di tessuti di cotone, lino e lana. Il capitale che il prefato signor Nunes aveva posto nella Società anzidetta in lire italiane sedicimila ottocento fu ridotto alla minor somma di lire italiane quindicimila, per le quali i gestori e soci responsabili Lorenzo Calamini e Giacomo Modigliani rilasciarono al signor Nunes quattro biglietti pagabili a diverse scadenze come più e meglio dal citato instrumento del 22 luglio 1867, rogato dal sottoscritto notaro, che in spedizione autentica esiste depositato nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Pisa.

Pisa, li 2 agosto 1867.

2106 Dott. Carlo Ciappi, notaro.

Estratto d'istanza per nomina di perito.

Avanti il signor presidente del tribunale civile di Grosseto, alle istanze dei coniugi Francesco e Candida Palandri, possidenti domiciliati a Grosseto suddetto, rappresentati dall'infrascritto procuratore legale, e come creditori ipotecari di Ferdinando Marchi possidente domiciliato a Buriano, è stata presentata l'istanza per la nomina di un perito all'effetto di stimare i seguenti fondi di proprietà del detto Marchi e soggetti al giudizio di espropriazione forzata: un appezzamento di terreno vitato, olivato e pomato, situato nei pressi di Buriano in comunità di Castiglione della Pescaja, descritto ai campioni catastali di detta comunità in sezione G, particella dell'appezzamento di n° 13 e di stima di n° 9, confinante con Temistocle Mei, Pompilio d'Alessandro D'Angiola e Fosso dei Pollini, e se altri, ecc. Altro appezzamento lavorativo nudo posto nei piani di Buriano suddetto e descritto ai campioni di detta comunità alla sez. H, partic. di n° 67 e 68 dell'appezzamento e di stima di n° 76 e 77, confinante con Ovidio Brilli e beni di privata proprietà di Leopoldo II di Lorena da più parti, ai quali stabili si vede assegnata la rendita complessiva di lire 47 50.

2109 L. Romualdi, proc. legale.

Avviso.

Il regio tribunale civile e correzionale di Milano, sopra ricorso di Rebecca Mauri fu Carlo vedova Riva, residente in Trezzo sull'Adda, patrocinata officiosamente dall'avvocato Filippo Galimberti, diretto ad ottenere la dichiarazione di assenza di Irene Mauri fu Carlo di lei sorella germana, con decreto del giorno 28 giugno 1866 delegò l'illustrissimo signor pretore del mandamento V di Milano per l'assunzione delle relative sommarie informazioni.

2114 Avv. F. Galimberti.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

2a denunzia di un libretto smarrito, della serie 3a, segnato di n° 125,049, sotto il nome di Tosi Napoleone, per la somma di L. 134.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sul libretto suddetto, sarà dalla Cassa Centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 31 luglio 1867. 2116

Avviso.

(Seconda pubblicazione)

In esecuzione di sentenza del tribunale civile di Pisa del 21 giugno ultimo decorso, ed al seguito di ordinanza del signor presidente di detto tribunale del dì nove luglio corrente, alla pubblica udienza che sarà tenuta dal tribunale stesso nella mattina del tre settembre prossimo avvenire, sarà esposto al pubblico incanto, per rilasciarsi all'ultimo maggiore offerente sulla somma di lire tremila ottocento quattordici e centesimi uno, e sotto le condizioni di vendita di che nella sentenza medesima, un appezzamento di terra lavorativa, vitiata e pioppata, diviso in quattro campi, posto nel popolo di Cisanello, comunità di Pisa, luogo detto Pungilupo, di misura ettari uno, ari 26, centiari 19 e deciari 91, rappresentato ai libri estimali di detta comunità dalle particelle 346 e 345 della sezione D, più latamente descritto in essa sentenza, espropriato a danno dei signori Angiolo e Domenico del fu Giuseppe Ciucci, alle istanze del signor Luigi del Seppia, rappresentato dal dott. Ranieri Bulleri.

Fatto li 17 luglio 1867.

Dott. Ranieri Bulleri, proc.
Il cancelliere
Dott. Scipione Stiatti. 2019

FIRENZE — Tipografia Eredi Botta, via Castellaccio